

Deliberazione della Conferenza dei servizi 3 dicembre 2013, prot. n. 14134/DB1607

Comune di Novara (NO) - Soc. Esselunga S.p.A. - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e dell'art. 15 comma 7 lett. a) della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi del 15.11.2013.

Premesso che:

il giorno 15 del mese di novembre dell'anno 2013 dalle ore 10.30 alle 10.45 circa, si è riunita presso la sala riunioni piano terra della sede regionale di Via Meucci 1 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del d.lgs 114/98 convocata preventivamente con nota n. 12555/DB1600 del 25.10.2013.

In data 11.09.2013 (pervenuta in Regione Piemonte il 11.09.2013) la Soc. Esselunga S.p.A ha presentato all'Amministrazione Comunale di Novara la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa all'ampliamento di una grande struttura commerciale alimentare e non alimentare da mq. 3.000 (G-SM1 autorizzato con deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 17753/17.1 del 15/12/2005) a mq. 4.200 (G-SM1), ubicato in C.so Vercelli in un addensamento A3 del Comune di Novara, in applicazione dell'art. 15 comma 7 lett. a) della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 15.11.2013, dopo una breve discussione, ha all'unanimità dei presenti aventi diritto, espresso parere favorevole all'istanza presentata dalla Società Esselunga S.p.A, con le seguenti prescrizioni:

1) il rilascio dell'autorizzazione amministrativa, assentibile ai sensi del comma 7 lett. a) dell'art. 15 della DCR n. 191/2012, è subordinato:

- alla sottoscrizione un atto d'obbligo registrato nel quale è dettagliato l'impegno da parte della società Esselunga S.p.A. alla corresponsione, quale onere aggiuntivo previsto dall'art. 3 comma 3bis della LR 28/99 e smi, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21-4844 del 24.3.2006, dell'importo di Euro € **27.981,00** destinati al perseguimento degli obiettivi di legge (art. 18 e 19 della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012) della riqualificazione e rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale esistente, e così ripartiti:

- **Euro 6.995,00** corrispondente al 25% degli oneri aggiuntivi da versare nel fondo regionale per la qualificazione del commercio (art. 18 c.1 lett. b) bis della LR 28/99) di cui:

◆ **Euro 2.099,00** corrispondente al 30% del 25% al rilascio dell'autorizzazione commerciale;

◆ **Euro 4.896,00** corrispondente al 70% del 25% all'attivazione della grande struttura;

- **Euro 20.986,00** corrispondente al 75% degli oneri aggiuntivi da assegnare al comune sede all'attivazione della grande struttura commerciale.

- alla sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato, nell'attesa che la Giunta Regionale approvi i propri criteri, ai sensi dell'art. 3 comma 3ter della LR 28/1999, nel quale è dettagliato l'impegno da parte della Società Esselunga S.p.A alla corresponsione, ai sensi del sopra citato art. 3, di una quota per le compensazioni ambientali computata in una percentuale compresa tra il 5 e il 10% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinata alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non diversamente compensabili;

- sono altresì fatte salve tutte le altre prescrizioni contenute nella precedente deliberazione di Conferenza dei Servizi n. 17753/17.1 del 15.12.2005.

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 191-13016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità, del rappresentante del Comune di Novara;

acquisito il parere di conformità del rappresentante della Provincia di Novara, pervenuto con nota prot. n. 155782 del 12/11/2013;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011 e n. 15 del 18/12/2012 di modifica alla L.R. 28/99;

visti l'art. 15 comma 7 lett. a) e gli artt. 25, 26, 27 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

visti gli artt. 5, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 100-13283 del 3.8.2004 "Integrazioni e modifiche relative ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita di cui all'allegato A della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 – d.lgs 114/98 art. 9 - LR 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita";

vista la Delibera della Conferenza dei Servizi n. 17753/17.1 del 15.12.2005, relativa al rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla Soc. Esselunga S.p.A per l'attivazione di una grande struttura commerciale alimentare e non alimentare(G-SM1) con superficie di vendita di mq. 3.000, ubicato in C.so Vercelli in un addensamento A3 del Comune di Novara.

vista la determinazione dirigenziale n. 227 del 8.11.2010 di esclusione del progetto della grande struttura commerciale alimentare e non alimentare (G-SM1) con superficie di vendita di mq. 3.000 dalla fase di verifica d'impatto ambientale, ai sensi della LR 40/98;

preso atto altresì della determinazione dirigenziale n. 110 del 20/03/2012 che rilascia l'Autorizzazione Urbanistica Regionale alla Soc. Esselunga S.p.A. ai sensi dell'art. 26 c. 7 della LR 56/77, a seguito della deliberazione n. 17753/17.1 del 15.12.2005, preventiva al rilascio dei permessi a costruire, relativa all'insediamento della grande struttura commerciale alimentare e non alimentare(G-SM1) con superficie di vendita di mq. 3.000;

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 11 bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006;

vista la LR n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008);

vista la DGR n. 63-11032 del 16.3.2009 "Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla LR 40/98";

vista la LR n. 56/77 smi art. 26 commi 8 e seguenti,

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

delibera

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa richiesta dalla Società Esselunga S.p.A. relativa all'ampliamento di una grande struttura commerciale alimentare e non alimentare da mq. 3.000 (G-SM1 autorizzata con deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 17753/17.1 del 15/12/2005) a mq. 4.200 (G-SM1), ubicata in C.so Vercelli in un addensamento A3 del Comune di Novara, in applicazione

dell'art. 15 comma 7 lett. a) della DCR n. 191/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999, con le seguenti caratteristiche:

a) superficie di vendita della grande struttura commerciale alimentare non alimentare G-SM1 mq. 4.200;

b) superficie complessiva della grande struttura commerciale alimentare e non alimentare G-SM1 mq. 7.053;

c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di struttura distributiva grande struttura commerciale (G-SM1) superficie di vendita mq. 4.200 deve essere non inferiore a mq. 17052 pari a posti auto n. 609 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo dalla DCR n. 191-430161 del 20.11.2012; in relazione alla superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i, lo standard dei parcheggi pubblici non deve essere inferiore alla SUL; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

d) aree carico-scarico merci mq. 1.626,31;

2. il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinato:

- alla sottoscrizione un atto d'obbligo registrato nel quale è dettagliato l'impegno da parte della società Esselunga S.p.A. alla corresponsione, quale onere aggiuntivo previsto dall'art. 3 comma 3bis della LR 28/99 e s.m.i, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21-4844 del 24.3.2006, dell'importo di Euro € **27.981,00** destinati al perseguimento degli obiettivi di legge (art. 18 e 19 della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012) della riqualificazione e rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale esistente, e così ripartiti:

- Euro **6.995,00** corrispondente al 25% degli oneri aggiuntivi da versare nel fondo regionale per la qualificazione del commercio (art. 18 c.1 lett. b) bis della LR 28/99) di cui:

- ◆ Euro **2.099,00** corrispondente al 30% del 25% al rilascio dell'autorizzazione commerciale, da parte della Società, alla Regione Piemonte Piazza Castello 165 Torino sul c/c bancario n. 40777516 - IBAN – IT94V0200801044000040777516

oppure

c/c postale n. 10364107 - IBAN – IT78F0760101000000010364107

indicando la seguente causale di versamento:

“art. 18bis comma 4 della LR 28/99 s.m.i – Acconto oneri aggiuntivi”;

- ◆ Euro **4.896,00** corrispondente al 70% del 25% all'attivazione della grande struttura di vendita alla Regione Piemonte Piazza Castello 165 Torino sul

c/c bancario n. 40777516 - IBAN – IT94V0200801044000040777516

oppure

c/c postale n. 10364107 - IBAN – IT78F0760101000000010364107

indicando la seguente causale di versamento:

“art. 18bis comma 4 della LR 28/99 s.m.i – Saldo oneri aggiuntivi”;

- Euro **20.986,00** corrispondente al 75% degli oneri aggiuntivi da assegnare al comune sede all'attivazione della grande struttura commerciale;

- alla sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato, nell'attesa che la Giunta Regionale approvi i propri criteri, ai sensi dell'art. 3 comma 3ter della LR 28/1999, nel quale è dettagliato l'impegno da parte della Società Esselunga S.p.A alla corresponsione, ai sensi del sopra citato art. 3, di una quota per le compensazioni ambientali computata in una percentuale compresa tra il 5 e il 10% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinata alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non diversamente compensabili;

3. L'attivazione della struttura commerciale è subordinata:

- alla realizzazione, collaudo e/o alla consegna anticipata in attesa di collaudo, delle opere di viabilità previste in progetto;

- a tutte le prescrizioni previste dalla deliberazione di Conferenza dei Servizi n. 17753/17.1 del 15.12.2005, compresa la verifica, in accordo con il Comune, della possibilità di prevedere una fermata dei mezzi di trasporto collettivo;

- alle prescrizioni di cui al precedente punto 2;

4. Il rilascio dei permessi a costruire è obbligatoriamente subordinato:

- all'acquisizione dell'autorizzazione urbanistica prevista dall'art. 26 comma 11 della LR n. 56/77 e s.m.i che dovrà contenere:

- ◆ le prescrizioni dei punti precedenti;

5. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Novara (NO) in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98 e dell'art. 13 comma 1 della DGR n. 43-29533 del 1/03/2000 smi è tenuto al rilascio dell'autorizzazione commerciale entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione. A norma dell'art. 13 c. 1 e 2 della sopra citata deliberazione, copia della autorizzazione dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale Attività Produttive – Settore Programmazione del settore terziario commerciale.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia Vernoni